Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Sabato, 8 agosto — Numero 185.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 467 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme precedentemente concesse, è autorizzata la spesa di L. 59,000, da inscriversi in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa degli affari esteri per l'esercizio 1907-908 e colla denominazione: « Maggiore spesa per la ricostruzione della casa demaniale in Therapia ».

Art. 2.

Per gli atti concernenti la spesa di cui all'articolo precedente, il Governo del Re è autorizzato a derogare alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 468 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le unite due convenzioni in data di Addis Abeba, 16 maggio 1908, fra il Governo italiano e il Governo etiopico per la delimitazione della frontiera tra Etiopia e Somalia italiana e tra Etiopia e Eritrea verso la Dancalia (allegati *A* e *B*).

Art. 2.

È approvato l'unito atto addizionale del 16 maggio 1908 alla convenzione della stessa data relativa al confine somalo (allegato *C*). Per l'adempimento degli obblighi assunti dal Governo italiano con quell'atto addizionale, è autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 3.000,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1907-908 e da mettersi a disposizione dell'imperatore di Etiopia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

CARCANO.

Visto, *Il guar lasigilli:* ORLANDO.

(Allegato **A**).

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, in nome Suo ed in nome dei Suoi Successori, per mezzo del Suo Rappresentante in Addis Abeba, cavaliere Giuseppe Colli di Felizzano, capitano di cavalleria, e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, in nome Suo e dei Suoi Successori, volendo sistemare in modo definitivo la frontiera tra i possedimenti italiani della Somalia e le provincie dell'Impero etiopico, hanno stabilito di firmare la seguente Convenzione:

Art. 1.

La linea di frontiera tra i possedimenti italiani della Somalia e le provincie dell'Impero etiopico parte da Dolo alla confluenza del Daua e del Ganale, si dirige verso est per le sorgenti del Maidaba e continua fino all'Uebi-Scebeli seguendo i limiti territoriali tra la tribù di Rahanuin che resta alla dipendenza dell'Italia e tutte le tribù a nord di questa che restano alla dipendenza dell'Abissinia.

Art. 2.

Il punto di frontiera sul Uebi-Scebeli sarà al punto di confine tra il territorio della tribù di Baddi-Addi che resta alla dipendenza dell'Italia ed il territorio delle tribù a monte dei Baddi-Addi che restino alla dipendenza dell'Abissinia.

Art. 3.

Le tribù sulla sinistra del Giuba, quella di Rahanuin e quelle sul Uebi-Scebeli a valle del punto di frontiera saranno alla dipendenza dell'Italia. La tribù di Digodia, di Afgab, di Djedjedi e tutte le altre che si trovano a nord della linea di frontiera, saranno alla dipendenza dell'Abissinia.

Art. 4.

Dal Uebi-Scebeli la frontiera si dirige verso nord-est secondo il tracciato accettato dal Governo italiano nel 1897. Tutto il territorio appartenente alle tribù verso la costa rimarrà alla dipendenza dell'Italia; tutto il territorio di Ogaden e tutto quello delle tribù verso l'Ogaden rimarrà alla dipendenza dell'Abissinia.

Art. 5.

I due Governi si impegnano a fissare praticamente sul terreno e nel più breve tempo la suddetta linea di frontiera.

Art. 6.

I due Governi si impegnano formalmente a non esercitare alcuna ingerenza oltre la linea di frontiera e a non permettere alle tribù loro dipendenti di passare la frontiera per commettere delle violenze a danno delle tribù che si trovano dall'altra parte della medesima; ma se sorgessero delle questioni o degli incidenti tra o a causa delle tribù limitrofe alla frontiera i due Governi di comune accordo li risolveranno.

Art. 7.

I due Governi si impegnano reciprocamente a non fare e a non permettere da parte dei loro dipendenti alcuna azione che possa essere causa di questioni o di incidenti o possa turbare la tranquillità delle tribù di frontiera.

Art. 8.

La presente Convenzione sarà, per quanto riguarda l'Italia, sottoposta all'approvazione del Parlamento del Regno e ratificata da Sua Maestà il Re.

Fatta in duplice copia e di identico tenore nelle due lingue italiana ed amarica. Una delle copie resta nelle mani del Governo italiano e l'altra nelle mani del Governo etiopico.

Scritto nella città di Addis Abeba, il giorno sedici del mese di maggio dell'anno millenovecentotto.

(*Sigillo dell'Imperatore Menelik*).

GIUSEPPE COLLI DI FELIZZANO.

D'ordine di Sua Maestà il Re:
TITTONI.

(Allegato **B**).

Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia, in nome Suo ed in nome dei Suoi Successori, per mezzo del Suo Rappresentante in Addis Abeba, cavaliere Giuseppe Colli di Felizzano, capitano di cavalleria, e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, in nome Suo e dei Suoi Successori, volendo regolare in modo definitivo la frontiera tra la Colonia italiana dell'Eritrea e le Provincie dell'Impero etiopico, hanno stabilito di firmare la seguente Convenzione.

Art. 1.

Dal punto più orientale della frontiera stabilita tra la Colonia Eritrea ed il Tigrè colla Convenzione del 10 luglio 1900, la linea di confine continua verso sud-est parallelamente alla costa ed alla distanza di 60 chilometri da essa fino a raggiungere la frontiera dei Possedimenti francesi di Somalia.

Art. 2.

I due Governi si impegnano a fissare di comune accordo e nel più breve tempo sul terreno la suddetta linea di frontiera adattandola alle [illegible].

Art. [illegible]

I due Governi si impegnano a stabilire di comune accordo e

nel più breve tempo la rispettiva dipendenza delle tribù limitrofe alla frontiera in base alla loro residenza tradizionale e ordinaria.

Art. 4.

I due Governi si impegnano a riconoscere reciprocamente gli antichi diritti e le prerogative delle tribù limitrofe alla frontiera indipendentemente dalla loro dipendenza politica, specialmente per quanto riguarda la lavorazione del Piano del Sale, che sarà però soggetta alle tasse esistenti ed ai diritti di pascolo.

Art. 5.

I due Governi si impegnano formalmente a non esercitare alcuna ingerenza oltre la linea di frontiera e a non permettere alle tribù loro dipendenti di passare la frontiera per commettere delle violenze a danno delle tribù che si trovano dall'altra parte della medesima; ma se sorgessero delle questioni o degli incidenti tra od a causa delle tribù limitrofe alla frontiera i due Governi di comune accordo li risolveranno.

Art. 6.

I due Governi si impegnano reciprocamente a non fare e a non permettere da parte dei loro dipendenti alcuna azione che possa essere causa di questioni o di incidenti o possa turbare la tranquillità delle tribù di frontiera.

Art. 7.

La presente Convenzione sarà, per quanto riguarda l'Italia, sottoposta all'approvazione del Parlamento del Regno e ratificata da Sua Maestà il Re.

Fatta in duplice copia e di identico tenore nelle due lingue italiana ed amarica; una delle copie resta nelle mani del Governo italiano e l'altra nelle mani del Governo etiopico.

Scritto nella città di Addis Abeba, il giorno sedici del mese di maggio millenovecentotto.

(Sigillo dell'Imperatore Menelik)

GIUSEPPE COLLI DI FELIZZANO.

D'ordine di Sua Maestà il Re:
TITTONI.

(Allegato C).

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, a mezzo del Suo rappresentante in Addis Abeba, cavaliere Giuseppe Colli di Felizzano, capitano di cavalleria, e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, hanno convenuto nel seguente atto addizionale alla convenzione del 16 maggio 1908 per la delimitazione della frontiera tra i possedimenti italiani della Somalia e le Provincie dell'impero etiopico.

Articolo unico.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, dopo l'approvazione data dal Parlamento del Regno e la ratifica per parte di Sua Maestà il Re del presente atto addizionale, metterà a disposizione di Sua Maestà Menelik II, Re dei Re di Etiopia, la somma di tre milioni di lire italiane.

Il presente atto addizionale è stato scritto in doppio esemplare in ciascuna delle lingue italiana ed amarica.

Scritto nella città di Addis Abeba, il giorno sedici del mese di maggio dell'anno millenovecentotto.

(Sigillo dell'Imperatore Menelik)

GIUSEPPE COLLI DI FELIZZANO.

D'ordine di Sua Maestà il Re:
TITTONI.

Il numero 458 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il personale degli uffici finanziari, approvato con R. decreto del 29 agosto 1897, n. 512;

Visto il regolamento per il personale di ruolo del catasto e dei servizi tecnici di finanza, approvato con R. decreto 2 novembre 1906, n. 718;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 513, che approva alcuni ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Ritenuta la necessità di coordinare le norme speciali relative al personale di ruolo del catasto e dei servizi tecnici di finanza colle riforme organiche portate dalla legge 14 luglio 1907, n. 513, e riconosciuta la convenienza di modificare alcune disposizioni del regolamento 2 novembre 1906, n. 718;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per il personale ordinario dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro delle finanze.

È abrogato il regolamento approvato col R. decreto 2 novembre 1906, n. 718.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO
per il personale ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

CAPO I.
Dei concorsi e delle nomine

Art. 1.

I posti di ingegnere allievo e di geometra di ultima classe, nel ruolo del personale ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza, sono conferiti in seguito ad esame di concorso.

Per la metà dei posti d'ingegnere allievo e per tutti quelli di geometra d'ultima classe, il concorso è riservato rispettivamente agli ingegneri ed ai geometri del personale tecnico aggiunto, che alla data di apertura del concorso prestano servizio nel catasto o negli uffici tecnici di finanza da non meno di tre anni, ed al 1° gen-

naio dell'anno in cui viene indetto il concorso non hanno superato il quarantesimo anno di età.

Al concorso per la metà dei posti d'ingegnere allievo, riservata agli ingegneri del personale aggiunto, possono partecipare, con lo stesso limite di età, anche i geometri del personale ordinario che siano muniti della laurea d'ingegnere.

Art. 2.

Tutti coloro che intendono concorrere ai posti di ingegnere allievo devono comprovare di avere riportato la laurea nelle scuole di applicazione, o negli Istituti tecnici superiori o politecnici, o nelle scuole superiori politecniche.

Gli aspiranti ai posti d'ingegnere allievo da conferirsi mediante concorso pubblico non debbono aver superato i 30 anni di età.

I geometri del personale tecnico aggiunto, che a senso del secondo comma dell'articolo precedente intendono concorrere ai posti di geometra di ultima classe, devono comprovare di essere licenziati dagli Istituti tecnici, con diploma della sezione fisico-matematica, o di agrimensura, o di agronomia, oppure di essere licenziati dalle scuole superiori di agricoltura, dall'Istituto forestale di Vallombrosa, o da altri Istituti che rilascino diplomi equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti ai posti d'ingegnere allievo o di geometra del ruolo del personale ordinario debbono corredare la loro domanda con i seguenti documenti in forma autentica:

a) atto di nascita, legalizzato, quando occorra, dal presidente del tribunale;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di non incorsa penalità.

d) prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva:

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza;

f) certificato medico, debitamente legalizzato, dimostrante che il concorrente, oltre ad essere di sana o robusta costituzione ed immune da imperfezioni fisiche, è dotato di buona vista, e cioè non è affetto in grado elevato da miopia, od ipermetropia, o da deficienza di acuità visiva;

g) diplomi o certificati degli studi compiuti;

h) attestati degli esami sostenuti e delle classificazioni in essi riportate;

i) certificati dimostranti i posti già occupati in amministrazioni pubbliche o private, i lavori già eseguiti, e la durata dei servizi prestati.

Art. 4

Le materie per gli esami di concorso sono le seguenti:

Per gli ingegneri:

a) geodesia e geometria pratica;

b) economia ed estimo rurale e forestale;

c) resistenza dei materiali e costruzioni civili;

d) meccanica industriale e idraulica;

e) fisica e chimica industriale;

f) materie legali attinenti all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza

Per i geometri:

a) trigonometria e geometria pratica;

b) economia ed estimo rurale e forestale;

c) elementi delle costruzioni civili;

d) materie legali attinenti all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Art. 5.

Gli ingegneri aggiunti dichiarati vincitori del concorso loro riservato, a norma del secondo comma dell'art. 1, saranno messi in ruolo alternativamente con i vincitori del concorso pubblico, che fosse indetto nello stesso anno, conferendo il primo posto al primo vincitore del concorso interno, il secondo posto al primo vincitore del concorso pubblico, e così di seguito.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo seguente i posti stabiliti nell'organico del personale ordinario per la categoria dei disegnatori e applicati d'ordine sono assegnati per metà ai disegnatori, e per metà agli applicati d'ordine.

Art. 7.

Il conferimento dei posti di disegnatore di ultima classe nel ruolo del personale ordinario si fa mediante speciali esami di concorso, da indirsi fra i disegnatori e computisti del personale subalterno aggiunto del catasto e degli uffici tecnici di finanza, che al 1° gennaio dell'anno in cui viene indetto il concorso non hanno superato il 45° anno di età.

Nel conferimento dei posti di applicato d'ordine di ultima classe saranno osservate le disposizioni delle leggi 2 giugno 1904, n. 217, e 13 aprile 1905, n. 131, riflettenti i sottufficiali ed ufficiali d'ordine dell'Amministrazione della guerra ed i sottufficiali ed aiuto-contabili della R. marina, nonchè le disposizioni delle leggi 19 luglio 1906, nn. 367 e 372, riflettenti i sottuficiali della guardia di finanza, e i sottufficiali dell'esercito e della R. marina.

Art. 8.

Le materie per gli esami di concorso ai posti di disegnatore nel ruolo del personale ordinario sono le seguenti:

a) lingua italiana e calligrafia;

b) aritmetica elementare e nozioni di geometria;

c) disegno topografico e d'architettura;

d) regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Art. 9.

I concorsi, di cui agli articoli precedenti, saranno banditi con decreti del ministro delle finanze, nei quali si stabiliranno i programmi particolari delle materie, le modalità degli esami scritti ed orali, nonchè le norme per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di vigilanza e di scrutinio.

Art. 10.

Nel conferimento dei posti d'inserviente di ultima classe nel ruolo del personale ordinario saranno osservate le disposizioni delle leggi 2 giugno 1904, n. 217, e 13 aprile 1905, n. 131, riflettenti i sottufficiali ed ufficiali d'ordine dell'Amministrazione della guerra, ed i sottufficiali ed aiuto-contabili della R. marina, nonchè le disposizioni delle leggi 19 luglio 1906, nn. 367 e 372, riflettenti i sottufficiali e le guardie scelte della guardia di finanza, e i sottufficiali dell'esercito e della R. marina.

Art. 11.

Qualora manchino altri aspiranti al momento in cui si verifica la vacanza, i posti di applicato d'ordine e d'inserviente nel ruolo del personale ordinario potranno essere conferiti rispettivamente ai disegnatori e computisti ed agli inservienti del personale subalterno aggiunto del catasto e degli uffici tecnici di finanza con le norme da stabilirsi con decreto Ministeriale.

CAPO II.

Delle promozioni

Art. 12.

Le promozioni di classe nelle singole categorie del personale ordinario si fanno, di regola, per anzianità. Potranno, tuttavia, aver luogo per merito limitatamente ad un quarto dei posti che si rendono vacanti.

Art. 13.

I posti d'ispettore sono conferiti a scelta fra gli ingegneri capi di prima classe; possono però, nel limite della metà, essere conferiti ai ingegneri capi di seconda classe del personale ordinario, che abbiano almeno cinque anni di grado.

I posti nell'ultima classe degli ingegneri capi, e nell'ultima classe dei geometri principali, sono conferiti per merito, rispettivamente, agli ingegneri o geometri di prima classe nel personale ordinario; possono anche essere conferiti, nel limite di un quarto, agli ingegneri ed ai geometri di seconda classe che vi appartengono almeno da tre anni.

Art. 14.

La Commissione permanente istituita presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici, è composta del direttore generale, del vice direttore generale, dei direttori capi di divisione e degli ispettori del catasto e dei servizi tecnici. La Commissione è presieduta dal direttore generale o dal vice direttore generale; il direttore capo della divisione del personale funziona da segretario.

La Commissione si raduna di regola nei primi tre mesi dell'anno; le sue deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno sei dei suoi membri, compreso il presidente.

Le votazioni riguardanti il personale debbono sempre farsi a schede segrete.

La Commissione dà parere:

a) sulle promozioni di grado e di classe per merito nei ruoli del personale ordinario e aggiunto;

b) sui funzionari da escludersi eventualmente dalle promozioni di anzianità per motivi disciplinari, a sensi dell'art. 274 del regolamento 29 agosto 1897, n. 512;

c) su ogni altro argomento per il quale venisse richiesto il suo giudizio o concorso dalla Direzione generale.

Art. 15.

Le iscrizioni negli elenchi di merito si fanno secondo l'ordine di anzianità, in base alle note caratteristiche e ad altri documenti personali.

La Commissione può tuttavia riconoscere, con unanime voto motivato e giustificato da speciale relazione, che un funzionario sia di merito eccezionale, ed inscriverlo nella lista dei promovibili a scelta al grado ed alla classe superiore, senza riguardo all'ordine di anzianità osservata sempre la limitazione di cui all'ultima parte dell'art. 13 rispetto alle promozioni di grado.

Art. 16.

Il funzionario trasferito in occasione di promozione per merito, che non raggiunga entro il termine stabilito la destinazione assegnatagli, è cancellato dalla lista dei promovibili per merito, salvo le misure disciplinari che possono essere adottate a suo carico.

Capo III.

Disposizioni diverse

—

Art. 17.

Le disposizioni relative ai lavori a cottimo ed ai compensi in ragione d'opera, contenute negli articoli 14, 15 e 16 del regolamento, approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 457, per il personale aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, sono estese al personale ordinario contemplato dal presente regolamento.

Rimane fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto 19 settembre 1904, n. 532, per cui geometri principali di terza classe del ruolo organico stabilito con legge 7 luglio 1902, n. 302, stati assegnati alla prima classe dei geometri nel ruolo organico attuato in virtù della legge 8 luglio 1904, n. 371, conservano il titolo alla promozione al grado di geometra principale con precedenza su quelli che fossero designati dalla Commissione di cui all'art. 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Il numero 469 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255 e il R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670, concernenti provvedimenti per la Calabria;

Visto l'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414;

Riconosciuta la necessità di ordinare la scuola di setificio e tintoria dell'Orfanotrofio femminile della Stella di Catanzaro;

Vista la deliberazione della Congregazione di carità di Catanzaro in data 13 settembre 1907, approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza il 17 stesso mese ed anno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola di setificio e tintoria nell'Orfanotrofio della Stella di Catanzaro ha lo scopo di fornire insegnamenti prevalentemente pratici, con nozioni teoriche sulla tessitura della seta e sulla tintura, alle allieve ricoverate ed alle allieve esterne, ammesse a frequentare i corsi della stessa.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento concorre il Ministero di agricoltura, industria e commercio con annue lire diecimila (L. 10,000) e l'Amministrazione dell'Orfanotrofio con le somme che, di anno in anno, saranno stanziate nel bilancio dell'Orfanotrofio.

È inoltre destinata al mantenimento della scuola una parte dei proventi dei laboratorî di tessitura, nella misura che sarà di anno in anno stabilita, nonchè le eventuali tasse alle quali possono essere sottoposte le allieve esterne.

La scuola avrà sede nei locali dell'Orfanotrofio il quale provvederà alle spese di mantenimento della stessa.

Art. 3.

La sorveglianza didattica della scuola spetta al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ai sensi dell'art 214 del R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670, e dell'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.

Il direttore della R. scuola industriale di Catanzaro è incaricato dal Ministero predetto di tale sorveglianza per la quale corrisponde direttamente con il Ministero

e con la Congregazione di carità che ha la sovraintenza dell'Orfanotrofio.

Art. 4.

Il personale insegnante è stabilito, per ora, nel seguente modo:

a) un operaio tessitore per la montatura e lavorazione dei damaschi e dei velluti e per la lettura dei disegni, L. 3000;

b) una maestra ordinatrice ed incannatrice, L. 1200;

c) un operaio tintore, L. 2000;

Totale L. 6200.

In seguito, ove l'incremento della scuola ne dimostri l'opportunità, il ruolo stesso potrà essere modificato di accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La nomina di detto personale è fatta dalla Congregazione di carità, che ha la sovraintendenza dell'Orfanotrofio, con l'approvazione del Ministero.

Esso è sottoposto a tutte le norme del personale dell'Orfanotrofio e ne gode tutti i vantaggi.

Art. 5.

I proventi netti dei laboratorî di tessitura e tintoria andranno per una parte a benefizio del bilancio della scuola e specialmente per l'incremento del macchinario dei laboratorî, ed in parte a benefizio delle sole alunne ricoverate. La Congregazione di carità, d'accordo col Ministero, stabilirà di anno in anno la quota di riparto.

L'ammontare delle somme devolute a benefizio delle ricoverate sarà per una parte attribuito alle operaie in proporzione del lavoro e del profitto e versato anno per anno, in un libretto personale, e l'altra parte andrà a costituire un fondo per provvedere all'acquisto di un telaio o di qualche arnese di tessitura da donare alle allieve ricoverate al momento della loro uscita dal Conservatorio, purchè abbiano frequentato l'intero corso teorico-pratico di tessitura e tintoria.

Art. 7.

Il bilancio della scuola sarà distinto da quello dell'Orfanotrofio e sarà presentato di anno in anno al Ministero di agricoltura per l'approvazione.

Sarà poi presentato all'autorità tutoria quale allegato al bilancio dell'Orfanotrofio.

Il Ministero potrà delegare il prefetto della Provincia per l'approvazione del bilancio della scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

Il numero **CCLXXXIX** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna;

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414, portante provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Galatina in data 20 marzo e 9 aprile 1908, della Deputazione provinciale di Terra d'Otranto in data 7 marzo 1908, della Camera di commercio ed arti di Lecce in data 5 gennaio 1897, e della Società operaia di mutuo soccorso in Galatina 27 aprile 1908;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Galatina, alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, una R. scuola di disegno e plastica, che si propone di migliorare e dare maggiore incremento alle arti ed ai mestieri locali.

Art. 2

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:

il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 4200;
la provincia di Lecce con L. 1333;
il comune di Galatina con L. 2000;
la Camera di commercio di Lecce con L. 600.
la Società operaia di mutuo soccorso locale con L. 100;
la Banca popolare cooperativa di Galatina con L. 200.

Il comune di Galatina fornisce pure gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione ed al riscaldamento e alla fornitura dell'acqua.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.

Art. 3.

La scuola è serale e festiva con tre corsi che si compiono in quattro anni:

uno preparatorio di un anno, uno normale di due anni ed uno annuale di perfezionamento.

Nella scuola s'insegnano le seguenti materie: Disegno geometrico e ornamentale; plastica ornamentale; intaglio e scultura in pietra; elementi di prospettiva e architettura; materiali da costruzione; taglio delle pietre; stipetteria; lavori in metallo; lavorazione della carta pesta.

Con deliberazione del Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni.

L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e termina il 15 di luglio; dal 1° al 15 luglio hanno luogo gli esami di promozione e di licenza.

Art. 4.

Sono ammessi al corso preparatorio della scuola i giovanotti

che hanno il certificato di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare.

È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 5

L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2. Il direttore della scuola fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 200, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art 6.

Il delegato del Ministero è presidente della Giunta di vigilanza.

La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre tutte le volte che il bisogno lo richiede in seguito a convocazione del presidente, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

Art. 7.

La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo e sorveglia l'andamento didattico della scuola:

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della Giunta, comunicato agli enti contribuenti, dopo l'approvazione del Ministero;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati, senza preventiva approvazione Ministeriale, gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale:

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scolastico, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero e agli altri enti che contribuiscono al mantenimento della scuola, una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 8.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 9.

Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovvero su proposta della Giunta di vigilanza. Potranno però, udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La Giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore e gli insegnanti, scelti nei modi sopra indicati, sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni, nè maggiore di cinque Trascorso detto periodo gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

La nomina degli straordinari sarà fatta con decreto Ministeriale la promozione a ordinario con decreto Reale.

Per gli insegnamenti di carattere complementare, il Ministero potrà provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i requisiti richiesti.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Il personale amministrativo e quello di servizio sono nominati dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 10

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'Amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa la Giunta di vigilanza ed il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Gli insegnanti esercitano gli uffici loro rispettivamente assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Art. 11.

Il servizio di cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 12.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

V sto, *Il guardasigilli:* Orlando.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio:

N. CCXC (Dato a Roma, il 2 luglio 1908), col quale si approva il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Macerata.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 17 luglio 1908, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carsoli (Aquila).*

Sire!

Negli ultimi tempi - a causa delle prolungate assenze del sindaco, e della poca cura spiegata dagli altri rappresentanti, per di più poco concordi tra loro - l'Amministrazione comunale di Carsoli assolse insufficientemente il suo compito. Rarissime le riunioni del Consiglio e della Giunta, abbandonata la cosa pubblica a tal segno che per vari giorni nemmeno si aprì il carteggio ufficiale.

Affidata la provvisoria gestione del Comune a un commissario prefettizio, egli accertò il censurabile andamento di tutti i servizi.

Una grave questione con l'impresa costruttrice dell'acquedotto rimase insoluta. Condannato il Comune - in contumacia - ai danni per ritardo del collaudo, questo non venne poi nemmeno eseguito nel termine stabilito dalla sentenza.

Affatto insufficiente è l'illuminazione. Trascurate sono la viabilità, la polizia, l'igiene, il servizio medico, specialmente nelle frazioni.

Nella frazione Tufo manca l'acqua potabile, nella frazione Colle di Montebove si tumultuò per avere un cimitero, cui non fu provveduto, quantunque il relativo progetto fosse pronto da anni, e si disponesse anche dei fondi necessari. Intanto i cadaveri si tumulano entro le chiese.

Nelle terre demaniali della detta frazione illegalmente si menavano al pascolo greggi appartenenti a cittadini del capoluogo e delle altre frazioni, e solo di recente - per l'intervento dell'autorità governativa - l'abuso venne rimosso.

L'esame dei conti si arrestò a quello del 1904.

Non si riscossero i ruoli delle tasse del 1906 e sono tuttora da compilare (per l'anno in corso) quelli per la tassa sugli esercizi e sulle rivendite ed i suppletivi della tassa bestiame e della fida pascolo; onde, per provvedere alle spese più urgenti, si ricorre ad anticipazioni per parte del tesoriere.

Non si cura l'osservanza dei regolamenti. Non si riscuotono i corrispettivi per occupazioni di aree nei cimiteri nè per le concessioni di acque.

Poichè le reiterate diffide fatte all'Amministrazione non diedero alcun utile risultato, s'impone la necessità - riconosciuta anche dal Consiglio di Stato con parere del 10 corrente - dello scioglimento di quel Consiglio comunale, ed io mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che vi provvede.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carsoli, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Ferdinando Ruffini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 17 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'articolo 14 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio di Genova, Napoli, Palermo, e Venezia, e tenuto conto delle informazioni di cui tratta l'articolo sopra citato;

Delibera:

Sono approvati i noli massimi indicati nella seguente tabella, pel trasporto degli emigranti, dal 1° settembre al 31 dicembre 1908.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA.

PIROSCAFI	Stati Uniti		Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
	Nuova York	Nuova Orleans		
Regina Elena	200	225	195	210
Duca degli Abruzzi	200	225	195	210
Umbria	190	215	184	196
Sicilia	190	215	184	196
Sardegna	190	215	184	196
Liguria	190	215	184	196
Lombardia	190	215	184	196
Lazio	185	210	179	191
Sannio	185	210	179	191
Campania	185	210	179	191

LA VELOCE.

PIROSCAFI	Stati Uniti		Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)	Centro America (1)
	Nuova York	Nuova Orleans			
Europa	190	215	184	196	200
Italia	190	215	184	196	200
Brasile	190	215	184	196	200
Argentina	190	215	184	196	200
Savoia	190	215	184	196	200
Nord America	185	210	179	191	195
Città di Milano	168	193	162	176	195
Città di Torino	168	193	162	176	195

(1) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon: L. 205 pei piroscafi Europa, Italia, Brasile, Argentina e Savoia, e L. 200 pei piroscafi Nord America, Città di Milano e Città di Torino.

LLOYD ITALIANO.

PIROSCAFI	Stati Uniti		Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
	Nuova York	Nuova Orleans		
Mendoza	190	215	184	196
Cordova	190	215	184	196
Indiana	190	215	184	196
Luisiana	190	215	184	196
Virginia	190	215	184	196
Florida	190	215	184	196

CYP. FABRE & C.ie

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)
Venezia	190
Madonna	190
Germania	185
Roma	185

HAMBURG-AMERIKA LINIE

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)	Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
Deutschland	190	—	—
Moltke	190	—	—
Hamburg	190	—	—
Bulgaria	170	165	176
Batavia	165	160	171

NORDDEUTSCHER LLOYD.

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)
Kaiser Wilhelm der Grosse	190
Königin Luise	190
König Albert	190
Prinzess Irene	190
Barbarossa	190
Friedrich der Grosse	190
Neckar	185
Weimar	180
Gera	180

WHITE STAR LINE.

PIROSCAFI	Stati Uniti	
	Nuova York	Boston
Cedric	190	—
Republic	190	—
Cretic	190	—
Celtic	—	190
Romanic	—	190
Canopic	—	190

ITALIA.

PIROSCAFI	Stati Uniti		Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
	Nuova-York o Filadelfia	Nuova Orleans		
Ancona	200	225	195	210
Siena	185	210	179	191
Bologna	185	210	179	191
Ravenna	180	205	174	181
Toscana	180	205	174	181

ANCHOR-LINE.

PIROSCAFI	Stati Uniti	
	Nuova York	Nuova Orleans
Italia	175	200
Perugia	168	195
Calabria	168	195
Algeria	138	165

COMPAGNIA TRANSATLANTICA DI BARCELLONA

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)	Centro America
Buenos Aires	165	176	190 (1)
Léon XIII	165	176	190 (1)
Manuel Calvo	165	176	190 (1)
P. de Satrustegui	165	176	190 (1)
Montevideo	165	176	190 (1)
Montserrat	165	176	190 (1)
Antonio Lopez	165	176	190 (1)

(1) Dall'Italia per Puerto Rico. Il nolo è fissato in L. 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra; in L. 200 per Colon; in L. 220 per Habana, e in L. 240 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Habana.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES À VAPEUR

PIROSCAFI	Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
Plata	179	191
Pampa	179	191
Formosa	179	191
Espagne	164	171
Italie	164	171
Algérie	164	171
France	164	171
Aquitaine	159	166
Provence	159	166

LA LIGURE-BRASILIANA.

PIROSCAFI	Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
Re Umberto	166	168
Rio Amazonas	164	166
Minas	164	166

LLOYD SABAUDO.

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)	Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
Tomaso di Savoia	200	195	210
Principe di Udine	200	195	210
Re d'Italia	190	184	196
Principe di Piemonte	190	184	196
Regina d'Italia	185	179	191

UNIONE AUSTRIACA DI NAVIGAZIONE.

PIROSCAFI	Stati Uniti		Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
	Nuova York	Nuova Orleans		
Sofia Hohenberg	160	185	155	166
Francesca	160	185	155	166

SICULO-AMERICANA.

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)
San Giorgio	185
San Giovanni	185

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

PIROSCAFI	Stati Uniti (Da Modane a Nuova York, via Havre) (1)
La Provence	190
La Lorraine	190
La Savoie	190
La Bretagne	185
La Gascogne	185
La Touraine	185
Chicago	185

(1) Sotto l'osservanza delle norme speciali stabilite per la *Compagnie Générale Transatlantique.*

Roma, addì 3 agosto 1908.

Il commissario generale
L. ROSSI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 9 luglio 1908:

Della Valle cav. Francesco, maggiore medico ospedale Roma, incaricato delle funzioni di capo sezione al Ministero della guerra dal 16 luglio 1908.

Con R. decreto del 17 luglio 1908:

Biolchini Francesco, tenente medico in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 19 luglio 1908:

Cignoni Luigi, capitano commissario, collocato in aspettativa per infermità non dipendenti dal servizio.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 28 maggio 1908:

De Simone Giovanni, sottotenente contabile 27 fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego.

Con R. decreto del 28 giugno 1908:

Bobbio Carlo, capitano contabile ospedale Savigliano, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 15 luglio 1908.

Bancalo Gaetano, id. distretto Milano, id. id. id., dal 30 id.

Con R. decreto del 17 luglio 1908:

Piccardi Angelo, tenente contabile 24 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 12 luglio 1908:

Muzzu dott. Giosuè, nominato segretario di 4ª classe nell'Amministrazione centrale della guerra, dal 16 luglio 1908.

Capi tecnici d'artiglieria e genio.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Cozzi cav. Giuseppe, capotecnico capo di 1ª classe — Rota cav. Alessandro, capotecnico principale di 1ª id., collocati a riposo, per anzianità di servizio, dal 16 luglio 1908.

Ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 9 luglio 1908;

Ullu Fedele, ufficiale d'ordine reggente di 3ª classe, distretto Cagliari, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 16 luglio 1908.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 9 luglio 1908:

Carpeggiani Luigi, ufficiale d'ordine di 2ª classe, in aspettativa per infermità comprovata, richiamato in servizio, dal 16 luglio 1908.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Franco cav. Francesco, maggiore personale distretti, collocato a riposo, per anzianità di servizio dal 16 luglio 1908, ed inscritto nella riserva.

Martelli cav. Ettore, maggiore commissario — Cottitta cav. Giuseppe, tenente colonnello contabile, collocati a riposo, per anzianità di servizio dal 1° luglio 1908, ed inscritti nella riserva.

Rosati cav. Leopoldo, capitano commissario, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1908 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio dal 15 luglio 1908 ed incritti nella riserva.

Calandrelli cav. Luigi, capitano contabile.

Montagna Placido, id. id.

Con R. decreto del 21 giugno 1908:

Antonelli Agostino, capitano personale fortezze, collocato a riposo dal 16 luglio 1908 per infermità indipendenti dal servizio ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 21 giugno 1908:

I seguenti allievi della scuola d'applicazione di sanità militare, provenienti dai militari di 1ª categoria, sono nominati sottotenenti medici di complemento:

Romby Paolo — Abate Alessandro — Bonifacio Giuseppe — Sassoli Ernesto — Battistini Camillo — Perrier Stefano — De Bernardis Virginio — Pisanò Giuseppe — Crespellani Carlo — Ciaccio Vito — Scibetta Gaetano — Barbano Riccardo — Selvi Giovanni — Citellli Alessandro — Ravasi Raffaele — Forti Igino.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 7 agosto 1908, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, visto il parere della Deputazione provinciale di Cuneo, ha imposto ai proprietari del comune di Levice, la cura delle piante infette dalla *Diaspis pentagona.*

Roma, 7 agosto 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 278,582 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,108,403 del vecchio consolidato 5 0[0 di L. 300) per L. 225 - 210, al nome di Fabozzi *Umberto* fu *Francesco* Saverio, domiciliato a Trentola (Caserta) e le rendite n. 326,077 di L. 168.75 - 15,750 già n. 1,188,527 di L. 225, consolidato 5 0[0 e n. 346,632 di L. 93.75 - 87.50 (già n. 1,219,664 di L. 125 consolidato 5 0[0) intestate a Fabozzi *Umberto* fu Saverio, domiciliato a Gallarate (Milano), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Fabozzi *Nobile*-Umberto fu Saverio, domiciliato ecc. come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 agosto 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.91 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 8 agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

7 agosto 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 85 24	101 97 24	103 46 40
3 1/2 % *netto*.	102 81 07	101.06 07	102 44 93
3 % *lordo*....	70 58 33	69 38 33	69 73 41

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

È aperto il concorso pel posto di professore incaricato nella scuola superiore di agricoltura di Portici per l'insegnamento dell'orticoltura, con lo stipendio annuo di L. 1500.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da lire 1.20, dovranno pervenire al Ministero di agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura), entro il giorno 15 ottobre 1908 e contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate di questi documenti:

a) titoli ed opere stampate (da inviarsi almeno in triplice esemplare), dimostranti la coltura scientifica e la carriera percorsa;

b) atto di nascita legalizzato;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato d'immunità penale di data recente;

e) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

f) laurea di Università o d'Istituto superiore.

I concorrenti, che si trovino a coprire uffici in Istituti governativi, sono dispensati dalla presentazione dei documenti alle lettere *c, d, e, f*.

Ai professori di nuova nomina saranno applicate le norme legislative, che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, 31 luglio 1908.

Per il ministro
1 SANARELLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

Amministrazione del lotto pubblico

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 83 in Cherasco (compartimento di Torino) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 25,301 00 — Aggio lordo L. 2,577 00.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 23,305.00 — Aggio lordo L. 2,405.00.

Esercizio 1907-1908 — Riscossioni L. 27,348.00 — Aggio lordo L. 2,761.00.

Media annuale delle riscossioni L. 25,349.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 2,581.00.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 9 settembre 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 1081.00.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 1950.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco, oltre le L. 1500, verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni, e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale ed alla condizione di mantenere aperta al pubblico le seguenti collettorie:

Collettoria di Bene Vagienna, la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 1701.

Collettoria di Dogliani, la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 7299.

Collettoria di Cerossio, la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 2830.

Collettoria di Narzole, la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 1263

Collettoria di La Morra la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L 2902.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 31 luglio 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Tutta la stampa turca accoglie favorevolmente la Costituzione del nuovo Gabinetto, rilevando soprattutto che l'errore commesso da Said pascià, col paragrafo 10 dell'ultimo editto imperiale, è stato riparato col nuovo editto, che conferisce al granvisir, in conformità della Costituzione, il diritto di nominare anche i ministri della guerra e della marina.

La stampa russa, salvo qualche eccezione, approva la Francia e l'Inghilterra per avere aderito all'attitudine di aspettativa della Russia.

Il *Novoje Wremia* dichiara che queste tre potenze devono profittare della calma nella penisola balcanica, che permette un'economia di forza – temporanea, è vero, ma nondimeno seria – per consacrare agli affari della Persia l'attività politica della Russia e dell'Inghilterra e a quelli del Marocco l'attività politica della Francia.

Il giornale esorta il Governo a non lasciare sfuggire l'occasione per ristabilire immediatamente l'influenza russa compromessa in Persia.

Un telegramma odierno, da Costantinopoli, informa che Kiamil Pascià ha diretto alle autorità dei vilayets una circolare nella quale annunzia la sua nomina a Gran Visir. La circolare aggiunge che le garanzie date per l'applicazione della Costituzione e la convocazione del Parlamento costituiscono una nuova prova del desiderio del Sultano che tutti i suoi sudditi, senza distinzione, vivano prosperi. La circolare invita infine le autorità a rispettare la Costituzione e le leggi.

Il Comitato « Unione e Progresso » ha pubblicato un appello al popolo nel quale dice che, avendo il Sultano concesso la libertà e la Costituzione, tutto il paese è ispirato a sentimenti di gratitudine verso il Sultano, al quale il popolo senza distinzione di nazionalità è stato sempre devoto.

È tempo di porre fine alle dimostrazioni. Tra il Sultano ed il popolo non esistono più traditori. Il nuovo Ministero è degno della fiducia del paese; ma esso non può attuare le riforme se la popolazione s'immischia negli affari del Governo.

Il Comitato invita il popolo all'unione e dichiara che nessuno ha il diritto di chiedere la punizione di chicchessia in nome della nazione.

La condotta del Comitato ha sempre risposto ai dettami della legge. Esso proseguirà anche nell'avvenire per questa via.

Il fatto che i desideri del Comitato si sono realizzati senza spargimento di sangue, ha provocato l'ammirazione delle altre nazioni.

Per non perdere i buoni frutti raccolti, il Comitato raccomanda il rispetto e la sottomissione verso il Sultano e la fiducia verso il Governo, il quale in seguito sarà giudicato secondo le sue azioni.

Un telegramma da Teheran annuncia l'arrivo in Persia di numerosi agenti di Giovani-turchi, che fanno grande propaganda per l'unione di tutti i paesi musulmani sotto il regime costituzionale. Tale propaganda ottiene gran successo.

*
* *

Il *Daily Telegraph* assicura che l'Olanda è risoluta a domandare soddisfazione al presidente del Venezuela, Castro, della condotta tenuta verso il suo ministro De Reus.

Un influente uomo di Stato olandese avrebbe detto al corrispondente del giornale londinese che probabilmente l'Olanda domanderebbe piena ed intera soddisfazione per mezzo di un'azione collettiva con le altre potenze, che hanno anche esse ragioni di dolersi della condotta di Castro. Tuttavia l'Olanda non ricorrerà ad una dimostrazione navale, se non in caso di estrema necessità.

Telegrammi da Curacao dicono che gli animi vanno calmandosi e non si temono, almeno per ora, nuovi eccessi da parte della folla. Ma l' incognita è sempre a Caracas, poichè il presidente Castro continua a dolersi vivamente delle critiche acerbe rivoltegli, per mezzo della stampa, dal ministro olandese.

Antonio Starabba Di Rudinì

Nella tarda ora serale, ieri, dopo una lunga malattia alla quale oppose resistenza gagliarda di fibra e ammirabile serenità di spirito, si spegneva fra il generale rimpianto l'esistenza del marchese Antonio Starabba di Rudinì, cavaliere dell'O. S. della SS. Annunziata, deputato al Parlamento nazionale per il collegio di Caccamo (Palermo).

Nato a Palermo il 26 aprile 1839, egli cominciò giovanissimo a partecipare alla vita pubblica nella sua città, della quale fu sindaco nell'anno 1866 in un periodo triste e sanguinoso, nel quale addimostrò coraggio e fermezza che rimarranno esempio di alto civismo e affermazione di sentimenti inspirati al più ardente amore della patria. La sua condotta in quei giorni d'angoscie e di malvagie agitazioni e rivolte gli meritò la medaglia d'oro al valore civile.

Nominato poco dopo prefetto di Palermo, egli vi seppe assopire e poi dissipare lo strascico d'odii lasciato dalla rivolta in gran parte per suo merito domata.

Durante la decima legislatura venne eletto deputato al Parlamento pel collegio di Canicattì, che gli rinnovò il mandato sino alla quattordicesima. Nelle legislature quindicesima e sedicesima rappresentò alla Camera, a scrutinio di lista, il collegio di Siracusa; nella deci-

settesima quella di Palermo, e in tutte le restanti l'attuale di Caccamo.

Lasciata la prefettura di Palermo perchè trasferito nel 1869 a quella di Napoli fu chiamato dal generale Menabrea a far parte del Governo, funzionando da ministro per gli affari interni. Era appena trentenne.

La prima fase della sua vita di ministro fu brevissima; circa un trimestre.

Fino al 1876, all'avvento della Sinistra al potere l'on. Di Rudinì, per quanto stimato nel suo partito, non vi ebbe posizione cospicua; ma la conquistò allorquando, in una delle tante fasi della politica parlamentare, si schierò contro il nuovo Ministero di sinistra, staccandosi anche dal gruppo della Destra.

Colla crisi del Ministero Crispi nel gennaio del 1891 egli fu presidente del Consiglio, e durò in carica fino al 15 maggio 1892. Nel 1896, dopo le sventure nostre in Africa, venne richiamato al Governo dalla fiducia di S. M. Umberto, rimanendovi, con due brevi crisi, fino a tutto il giugno 1898. Da allora la sua operosità parlamentare si restrinse, e lunghi periodi corsero senza che il suo nome comparisse nei resoconti della Camera. Egli invece attivamente partecipava alla vita di corridoio ov'era gradito agli amici e agli avversari per la conversazione arguta, per la esperienza delle cose, per la finezza di spirito.

Sui primi del giugno scorso, aggravandosi la malattia epatica che da qualche tempo lo tormentava, l'onorevole Di Rudinì fu costretto a lasciare i consueti ritrovi e le sedute di Montecitorio.

Tutte le risorse della scienza, le cure affettuose della famiglia e degli amici non riuscirono che a prolungare la dolorosa malattia chiusasi oggi con la catastrofe che toglie alla patria un cittadino dalle alte benemerenze, una figura esemplare.

A delineare la quale, meglio d'ogni nostra parola, valga quella dello stesso Di Rudinì, consacrata in un prezioso documento lasciato alla famiglia: una lettera che la marchesa Leonia e i figli hanno oggi aperta. Essa dice:

« Roma, 14 novembre 1907.

« A mia moglie

« Ai miei figli,

« *Sursum corda!* Tergete le lacrime!

« Componete nel feretro la mia salma ignuda, avvolta però in un bianco lenzuolo.

« Ponga mia moglie una croce e un fiore nelle mie mani.

« La croce sarà il segno della mia fede religiosa.

« Il fiore sarà come un sorriso di amore che mando alla mia famiglia, alla patria diletta.

« Pregate il presidente della Camera perchè ometta la consueta commemorazione.

« Pregate le autorità perchè omettano le consuete ufficiali onoranze.

« Voglio che i miei funebri siano semplici e scevri da qualsiasi fasto, come pure da qualsiasi ostentata modestia.

« Vidi l'Italia misera e serva. Ora muoio vedendola assisa sopra un trono splendente di luce e di gloria, e spero che gli italiani non tollereranno che ne discenda.

« Evviva l'Italia una! *Sursum corda!*

« Addio.

« *Antonio* »

Ieri, alle 18.30, S. A. R. il Duca di Aosta si recò al villino Di Rudinì, a visitarvi il morente e ad esprimere parole di conforto, anche a nome di S. M. il Re, alla desolata famiglia.

I funerali avranno luogo domani, e saranno, indubbiamente, una suprema manifestazione di reverenza e di rimpianto per l'illustre estinto.

BIBLIOGRAFIA

Primi voli. - *Racconti e consigli per fanciulli* di Teresa Ballesio Brenta. — G. B. Paravia e Comp., Torino-Roma-Milano-Firenze-Napoli, 1908.

Il nome dell'autrice, il quale tocca tanto da presso chi dirige questo giornale, se deve consigliarci il maggior riserbo intorno ai meriti dell'opera, non può vietarci di fare rispetto ai suoi fini ed al metodo in essa adottato una constatazione, che ci sembra tanto più lecita in quanto essa si riferisce ad un concetto di massima da noi espresso assai prima che l'opera stessa venisse forse neppure immaginata - circostanza che mette in salvo il nostro rilievo da ogni taccia di parzialità. Constatiamo, cioè, che il libro corrisponde all'intento, da noi ripetutamente propugnato, di preparare la puerizia alla pratica della vita, intento che, purtroppo, è spesso negletto da quanti fra noi si accingono alla difficile missione di scrivere per i fanciulli, preferendo essi per lo più divertirli con descrizioni e racconti favolosi.

Sappiamo bene anche noi che l'immaginazione è la facoltà più attiva in quelle tenere menti; ma non crediamo sia questa una ragione per occuparsi soltanto di essa, ed essa esclusivamente coltivare. Ciò non fanno i maestri, veramente dotti e saggi, di altre nazioni che in codesto campo tengono il primo posto, e che pure si rivolgono a gente del nord: e dovremmo farlo noi, meridionali, in cui è già così spiccata la tendenza naturale alla superstizione ed alle fantasticherie?

L'immaginazione dev'essere la porta per la quale hanno da entrare nel cervello dei nostri ragazzi le utili cognizioni. La forma narrativa, che a quella più specialmente consuona, può costituire il soave liquore atto a render gradita la sostanza, materiata - senza che troppo appaia - di ragionamento. Il che, intendiamoci, non esclude il pascolo più nobile dell'anima, l'educazione del cuore al sentimento, l'ispirazione della mente all'idealità. Affetti famigliari e patriottici, propositi d'onore, di virtù devono infondersi negli adolescenti, non illusioni pauroso o lusinghiere, sempre ugualmente nocive.

A tale concetto è certamente ispirata la raccolta ora edita dal Paravia, dove agli ammaestramenti utili e seriamente educativi s'intrecciano e si sovrappongono le attrattive di una esposizione artisticamente viva nella sua adatta semplicità; per cui ci sembra destinata a interessare e giovare ai piccoli lettori ai quali si indirizza.

Ed ora sostituiamo alla lode che ci è vietata un rapido sommario dell'opera: il quale, del resto, è sufficiente di per sè a dimostrare come essa, in un numero non soverchio di pagine, contenga le principali cose che è opportuno apprendere alla crescente generazione. Il libro, infatti, tocca alle materie più importanti dell'educazione. Tratta delle necessità della vita con *Le buone intenzioni* e *Il cuore è un gran sapiente*; ne indica i pericoli nei *Ladri di fanciulli - Prudenza ci vuole! - Attenti con gli scherzi! - La paura*. Parla d'igiene in *Golosità* e *Le carezze dei cani*. Dà le regole del ben vivere, tanto nel senso morale quanto per ciò che si riferisce alla buona creanza, in *Cortesia Un bel gioco dura poco - La spia - Ladruncoli - Disordine.*

Combatte il pregiudizio in *Disgrazia e fortuna*. Accenna con *L'agricoltore* alla questione economica ed alla scelta delle professioni. Nè dimentica di eccitare nei fanciulli l'amore per il proprio paese e per chi lo regge, come in *Piccoli patrioti* e *Modestia regale*, mentre ci porge in *Gelosia* una fine analisi di sentimenti famigliari che può servire di ammonimento agli stessi parenti dei giovanetti leggitori.

Primi voli appare nitidamente stampato dalla Ditta Paravia-Vigliardi - che tiene un posto invidiabile in tal genere di pubblicazioni - ed illustrato egregiamente dal bravo disegnatore romano Amedeo Pesci; cosicchè, mentre noi crediamo in coscienza di poterlo raccomandare alle famiglie per il suo contenuto, esso si raccomanda da sè stesso alla gaia schiera a cui è più particolarmente rivolto, mercè quella passione per le figurine che oramai non è più, e forse non fu mai, privilegio esclusivo del mondo piccino.

Il libro è dedicato a S. E. Donna Rosa Giolitti Sobrero.

È forse la prima volta che questo nome, così schivo e pur così meritevole d'onoranza, riceve simil genere di pubblico omaggio: e si può ben comprendere come si tratti di un amichevole violenza fatta ad un'alta modestia. Ma la dedica, che muove da un sentimento di gratitudine, viene affidata agli auspicî di un tenero affetto, quello dell'ottima signora per i suoi nipotini: ed è in tutto degno che al nome di Lei s'intitoli un'opera ispirata ad intenti benefici e gentili.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Duca d'Aosta è partito la scorsa notte alle ore 21.25, da Roma per Napoli.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica: « L'Ambasciata imperiale ottomana presso il Quirinale smentisce, nel modo più categorico, che il Governo imperiale avrebbe intenzione di allontanare i funzionari e gli ufficiali stranieri dai tre vilayets della Rumelia ».

Onorificenza. — Il Presidente della Repubblica francese, desideroso di rendere omaggio all'autorità scientifica del prof. comm. Gaetano Mazzoni e riconoscere i servigi da lui prestati alla colonia francese a Roma, gli ha conferito, su proposta dell'ambasciatore Barrère, le croce di ufficiale della Legione d'onore.

Tassa sul valore locativo. — Il municipio di Roma avvisa che l'ulteriore termine di 30 giorni per fare la prescritta dichiarazione, decorrente dal giorno 4 corrente, scade il giorno 3 del prossimo settembre.

Coloro che, trascorso il termine sopra stabilito, non avessero presentata la denuncia, ed avessero i requisiti voluti dal regolamento, saranno iscritti d'ufficio.

I danni del maltempo. — Nel pomeriggio di ieri, a Molinella un violento ciclone ha devastato per un raggio di due chilometri le campagne comprese tra le contrade Rabuina, San Giuliana, Edera, Toscanella Inferiore e Viazza Sotto Budrio, scoperchiando le case, una delle quali è rimasta totalmente distrutta. Non si segnala alcuna vittima.

*** A Terni e dintorni, pure nel pomeriggio di ieri, ed in altri comuni del circondario si è scatenato un violentissimo uragano con grandine che ha arrecato gravissimi danni.

A Terni è crollata una casa, seppellendo sotto le macerie un bambino di sei mesi, che trasportato all'Ospedale è morto.

Parecchie case sono state [illegible].

A Rocca San Zenone un treno merci ha deviato, impedendo la partenza del direttissimo.

Un vagone è stato rovesciato dalla violenza del vento ed impedì temporaneamente la partenza del diretto per Roma.

Anche a Torre Orsina gravissimi furono i danni.

Movimento commerciale. — Il 7 corrente furono caricati a Genova 1079 carri, di cui 480 di carbone pel commercio e 106 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 426, di cui 70 di carbone pel commercio e 103 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 255, di cui 125 di carbone pel commercio e 17 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 131, di cui 51 di carbone pel commercio e 6 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 120, di cui 8 di carbone pel commercio e 30 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Puglia* è giunta a Victoria (Columbia inglese) il 6 corrente.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 7. — Un decreto imperiale sanziona la lista dei nuovi ministri.

Zia pascià è stato riconfermato ministro delle finanze.

COSTANTINOPOLI, 7. Secondo informazioni giunte ieri dai consoli di Salonicco, finora cinquanta bande bulgare, diciotto greche, quattro serbe e tre valacche si sono arrese.

Malgrado le sottomissioni di tali bande, il comitato cristiano non cessa di funzionare.

PIETROBURGO, 7. — Il ministro degli esteri e l'ambasciatore del Giappone hanno scambiato e firmato le note relative alla delimitazione dei possedimenti russi e giapponesi nell'isola di Sakaline.

COSTANTINOPOLI. 7. — Il Selamlik ha avuto luogo oggi ad Yildiz Kiosk fra grande affluenza di popolo. Si calcola però che i presenti fossero la metà di quelli che assistettero al Selamlik venerdì scorso.

Il pubblico è rimasto dietro il cordone delle truppe.

Il Sultano è stato entusiasticamente acclamato dalla folla e dalle truppe ed ha ringraziato salutando.

L'intero corpo diplomatico assisteva alla cerimonia in apposita tribuna.

Dopo il Selamlik il Sultano ha ricevuto tutto il Corpo diplomatico in udienza collettiva.

SANTIAGO DEL CILE, 7. — Il Ministero ha presentato le sue dimissioni.

BRUXELLES. 7. — *Camera dei rappresentanti.* — Continua la discussione della Carta coloniale. Viene approvato con 97 voti contro 6 e tre astensioni l'articolo nove che ristabilisce l'uso della moneta di oro e di argento nel Congo.

COSTANTINOPOLI, 7. — I giornali turchi annunziano che il Mutasseriff di Motchane è stato messo sotto processo per non aver proclamata la Costituzione.

I Valì di Erzerum, Hejas, Trebisonda, Beirouth ed Adaha sono stati destituiti.

Secondo l'*Ikdam* l'ambasciatore di Turchia a Parigi Munir Pascià è stato destituito. L'ex-ministro della Marina Rahmi Pascià, l'ex-ministro degli interni Mendout Pascià, l'ex-primo segretario del Sultano Tahsin, l'ex-gran maestro dell'artiglieria Zeki, l'ex-prefetto di Costantinopoli Rechidle, l'ex-favorito Ebeulhoda sono stati condotti ieri al Ministero della guerra.

L'ex-ciambellano Rachig si è rifiutato di costituirsi prigioniero senza un mandato di arresto che specifichi il reato che gli si addebita.

COSTANTINOPOLI, 7. — [illegible] Selamlik il Sultano ha ri- [illegible] diplomatico.

Il Sultano che aveva alla sua destra il Gran Visir ed alla sua

sinistra il ministro degli affari esteri, ha letto in turco una dichiarazione in cui dice che ha ristabilita la costituzione e dà la parola di Sovrano di rispettarla e di agire da ora innanzi attenendosi strettamente alla costituzione.

Tewfik pascià ha tradotto il discorso del Sultano in francese.

Il marchese Imperiali, nella sua qualità di decano del corpo diplomatico, come già fece venerdì scorso, ha espresso a nome del corpo diplomatico la sua gioia per questo avvenimento che allieta tutto il mondo; ha aggiunto poi che la Turchia avrà da ora innanzi ministri responsabili. Infine ha terminato facendo voti per il Sultano e per la nobile nazione turca.

Il Sultano ha dato la mano a ciascun capo di missione ed ha espresso il piacere che prova nel vedere attorno a se i membri del corpo diplomatico.

COSTANTINOPOLI, 8. — La città ha ripreso la sua fisonomia normale. Gli affari si svolgono come al solito.

Alla fine dell'udienza, dopo il Selamlik, il Sultano ha pregato i membri del Corpo diplomatico di volere esprimere i suoi ringraziamenti ai rispettivi Governi per le loro amichevoli disposizioni.

Indi i rappresentanti esteri sono stati ricevuti dal Gran Visir e dal ministro degli esteri.

LISBONA, 8. — Il Consiglio di guerra ha giudicato i sergenti implicati nel movimento rivoluzionario del gennaio scorso.

Cinque sono stati condannati a tre anni di prigione militare seguiti da tre anni di deportazione: due altri sono stati assolti.

COSTANTINOPOLI, 8. — Al *Selamlik* gli spettatori hanno fatto una ovazione al Sultano, il quale si è presentato parecchie volte alla finestra mentre gli applausi si rinnovavano.

Parecchie persone hanno mostrato petizioni che più tardi sono state raccolte da un funzionario.

Le ultime informazioni dicono che Raghib Pascià ha fatto resistenza alla polizia. La sua casa è attualmente custodita in modo da impedire la fuga di Raghib. Si sta preparando il mandato di arresto contro di lui.

Eboulhadas, figlio di Hashan Bey, è stato pure arrestato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

7 agosto 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	752 28.
Umidità relativa a mezzodì	42.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	1/2 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 31.2. minimo 23 1.
Pioggia in 24 ore	gocce.

7 agosto 1908

In Europa: pressione massima di 768 al S-E dell'Inghilterra, minima di 753 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato sul Piemonte, Lombardia, Liguria e Sardegna, intorno ad 1 mm., generalmente disceso altrove; temperatura aumentata sull'Italia centrale e sulle isole, irregolarmente variata altrove; pioggie forti e temporali in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana; qualche vento forte di N-W.

Barometro: massimo 762 al sud-Sicilia, minimo 756 sul Veneto.

Probabilità: venti moderati forti, prevalentemente meridionali sull'Italia inferiore, del 3° e 4° quadrante altrove; cielo nuvoloso o coperto con pioggie e temporali sull'Italia superiore, vario altrove; Tirreno mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 agosto 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	1/2 coperto	legg. mosso	24 4	18 4
Genova	coperto	legg. mosso	25 7	21 0
Spezia	3/4 coperto	calmo	27 0	21 2
Cuneo	3/4 coperto	—	21 2	14 0
Torino	1/4 coperto	—	20 2	16 5
Alessandria	coperto	—	24 6	15 7
Novara	sereno	—	25 4	19 5
Domodossola	1/2 coperto	—	20 7	13 5
Pavia	nebbioso	—	27 8	16 4
Milano	3/4 coperto	—	26 6	17 6
Como	—	—	—	—
Sondrio	coperto	—	19 0	15 3
Bergamo	3/4 coperto	—	28 5	17 7
Brescia	3/4 coperto	—	26 2	15 3
Cremona	1/4 coperto	—	28 6	18 7
Mantova	1/2 coperto	—	26 8	18 6
Verona	1/2 coperto	—	28 7	18 9
Belluno	3/4 coperto	—	19 9	15 1
Udine	3/4 coperto	—	25 6	17 3
Treviso	3/4 coperto	—	27 4	18 0
Venezia	coperto	calmo	26 4	18 6
Padova	coperto	—	26 3	18 1
Rovigo	1/2 coperto	—	29 0	19 0
Piacenza	1/2 coperto	—	28 4	17 0
Parma	3/4 coperto	—	23 4	19 0
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	coperto	—	27 6	19 2
Ferrara	3/4 coperto	—	27 0	18 4
Bologna	coperto	—	28 0	13 7
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	3/4 coperto	—	25 8	16 6
Pesaro	coperto	calmo	27 0	18 0
Ancona	coperto	mosso	30 2	19 5
Urbino	coperto	—	25 2	18 7
Macerata	3/4 coperto	—	28 7	20 6
Ascoli Piceno	sereno	—	30 0	21 0
Perugia	coperto	—	28 1	19 6
Camerino	1/4 coperto	—	27 3	17 7
Lucca	1/4 coperto	—	27 8	18 1
Pisa	1/4 coperto	—	28 2	19 4
Livorno	1/2 coperto	mosso	28 4	21 8
Firenze	coperto	—	29 6	16 2
Arezzo	coperto	—	26 4	16 0
Siena	coperto	—	25 9	18 6
Grosseto	sereno	—	29 0	23 0
Roma	1/2 coperto	—	31 1	23 1
Teramo	1/2 coperto	—	31 2	20 5
Chieti	1/2 coperto	—	27 4	17 4
Aquila	1/2 coperto	—	27 3	17 6
Agnone	sereno	—	26 6	17 2
Foggia	1/4 coperto	—	34 3	20 0
Bari	sereno	calmo	28 0	21 3
Lecce	sereno	—	31 4	20 7
Caserta	sereno	—	31 6	18 3
Napoli	1/2 coperto	calmo	23 2	21 9
Benevento	1/2 coperto	—	31 9	17 6
Avellino	sereno	—	26 9	17 2
Caggiano	sereno	—	27 0	18 6
Potenza	1/4 coperto	—	27 4	19 7
Cosenza	sereno	—	33 8	20 2
Tiriolo	sereno	—	27 0	18 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	31 0	22 0
Trapani	sereno	calmo	32 3	25 1
Palermo	sereno	agitato	33 0	19 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 5	23 0
Caltanissetta	sereno	—	29 7	21 0
Messina	sereno	calmo	32 5	23 2
Catania	sereno	calmo	30 5	24 2
Siracusa	sereno	calmo	30 0	22 1
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	30 5	17 5
Sassari	3/4 coperto	—	29 6	19 9

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*